



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Appalto per il Servizio di Pronto Intervento Sociale (PrIS)
LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS"
LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA"
CUP F61H21000040001

CAPITOLATO
TECNICO E PRESTAZIONALE

Responsabile del procedimento
Alberto Favaretto



ART. 1 - ELEMENTI GENERALI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, per la durata di 36 mesi, del Servizio di Pronto Intervento Sociale (PrIS) articolato in due lotti:

- LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS" a valere, per l'Azione 1 di cui all'art. 4 del presente Capitolato sulla Quota Servizi del Fondo per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale 2021 (di seguito denominato "Quota Servizi Fondo Povertà 2021") CUP F61H21000040001, mentre per l'Azione 2 di cui al medesimo art. 4 su fondi di bilancio corrente;
- LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA" a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2021, CUP F61H21000040001.

Come esplicitato all'interno del "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023", il Pronto Intervento Sociale svolge la propria funzione rispetto ad una pluralità di target, all'interno del proprio ambito territoriale di riferimento - ATS VEN_12 -Venezia -, con l'obiettivo di gestire emergenze ed urgenze di persone che hanno visto l'insorgere di circostanze improvvise producendo bisogni non differibili, potenzialmente in forma acuta e grave.

Il tutto in collegamento e in supporto ai vari Servizi Sociali della Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia e dei Comuni dell'Ambito ATS VEN_12 - Venezia, in particolare del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione del Comune di Venezia.

Il servizio oggetto di appalto, suddiviso in due lotti, è finalizzato a:

1. gestire segnalazioni sociali emergenti e urgenti anche mettendo tempestivamente in sicurezza persone che lo necessitano (LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS");
2. promuovere azioni di prevenzione delle situazioni emergenziali, di aggancio in strada e in strutture a bassissima soglia (LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA");

in modo tale che i soggetti coinvolti possano superare le difficoltà evitando ricadute nella sfera dell'emergenza.

Le attività afferenti ad entrambi i suddetti lotti si collocano all'interno del sistema integrato di servizi e prestazioni rivolte a persone vulnerabili. Gli interventi hanno carattere universalistico e devono ritenersi a supporto e potenziamento dei dispositivi di bassa soglia gestiti dal Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione del Comune di Venezia.

In quest'ottica gli operatori della ditta aggiudicataria dovranno sistematicamente essere in comunicazione con gli operatori del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione attraverso gli strumenti e le modalità che verranno comunicate all'aggiudicatario all'avvio del progetto.

L'appalto è da svolgersi secondo quanto previsto dal presente Capitolato tecnico e prestazionale.



Anche ai fini dell'art. 3, co. 5, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato acquisito il CUP F61H21000040001.

o

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti per l'appaltatore tutte le leggi e le norme vigenti pertinenti con il presente appalto e, in particolare:

- le Linee guida sulla grave emarginazione adulta, adottate dal Ministero nel dicembre 2015, che hanno fornito gli indirizzi ai diversi livelli di governo per assicurare interventi organici e strutturati per le persone senza dimora e con particolari fragilità, sostenendo l'adozione di un modello strategico integrato di intervento dei servizi sociali;
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che individua il Pronto Intervento Sociale quale livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS) da garantire su tutto il territorio nazionale e prevede le modalità di finanziamento a favore degli Ambiti Territoriali Sociali;
- il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 che descrive i contenuti minimi e le modalità operative che il servizio Pronto intervento sociale, in quanto LEPS, è chiamato ad assicurare in ogni ambito territoriale;
- le Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà 2021 che definiscono i servizi e gli interventi finanziabili e conseguentemente le spese ammissibili.

o

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

L'arco temporale di riferimento dell'appalto, sia per il LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS" sia per il LOTTO 2 "UNITÀ DI STRADA", è costituito da **36 mensilità a decorrere dal 01 ottobre 2023**. Il predetto termine di avvio potrà essere confermato, anticipato o differito a seguito dell'espletamento della procedura di gara.

La Stazione appaltante si riserva di dare esecuzione all'appalto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020, successivamente modificata con D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e in considerazione di quanto consentito dall'art. 106, comma 1, lettera c) del d. lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, per circostanze attualmente non previste o prevedibili, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse



condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore una o più variazioni di una o più delle prestazioni contrattuali relative al LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS", **nei limiti complessivi del 20% dell'importo contrattualmente definito per tale LOTTO 1, fino ad un massimo di € 226.800,00.= o.f.e.** in caso di aumento significativo delle segnalazioni che comportino la necessità di un incremento dei correlati interventi di emergenza rivolti a target specifici quali ad esempio Minori Stranieri Non Accompagnati, donne vittime di violenza, etc., sia in presenza che in reperibilità.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore una o più variazioni di una o più delle prestazioni contrattuali relative al LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA", **nei limiti complessivi del 20% dell'importo contrattualmente definito per tale LOTTO 2, fino ad un massimo di € 97.200,00.= o.f.e.**, in caso di aumento significativo delle segnalazioni da parte di autorità pubbliche e/o cittadini che comportino la necessità di un incremento dei correlati interventi di monitoraggio e contatto in strada rivolti alle persone in condizione di marginalità estrema.

o

ART. 4 – FINALITÀ, OBIETTIVI, TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO

Le attività del servizio oggetto del presente capitolato si inseriscono in una strategia comunale generale finalizzata al contrasto della grave emarginazione adulta che coinvolge soggetti istituzionali e non del territorio nella realizzazione di interventi rivolti a persone vulnerabili che versano in una situazione di particolare gravità ed emergenza sociale.

In particolare il servizio è suddiviso in 2 lotti:

1. LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS" e
2. LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA",

declinati come segue.

LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS"



Il primo lotto ha per oggetto l'affidamento di un dispositivo di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari garantito su tutto il territorio dell'ATS VEN_12 – Venezia, che comprende i Comuni di Venezia, Marcon e Quarto d'Altino.

Il PrIS è un dispositivo finalizzato a dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente e producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, per i quali è necessario garantire interventi H24 per 365 giorni l'anno.

L'obiettivo generale del Pronto Intervento Sociale è perciò quello di mettere tempestivamente in sicurezza persone e famiglie che, indipendentemente dalla loro età e del loro status giuridico, si trovano in condizione di emergenza personale o familiare, ossia in una circostanza che comporta una necessità improcrastinabile di soddisfare bisogni primari di sussistenza, di relazione e di tutela della dignità personale.

Gli **obiettivi specifici** del dispositivo sono:

1. garantire una risposta telefonica 24h/24, 365 giorni l'anno;
2. intervenire tempestivamente a tutela dei soggetti in questione in caso di valutata emergenza sociale nell'ambito territoriale ATS VEN_12 - Venezia;
3. orientare, nel caso vi fosse la necessità, le eventuali segnalazioni valutate o confermate come urgenti verso i servizi competenti;
4. individuare ed attuare le risposte di primo intervento più opportune per garantire nel minor tempo possibile la fuoriuscita del/dei soggetto/i dalla condizione di emergenza;
5. segnalare ai Servizi competenti i contenuti dell'intervento per la successiva presa in carico;
6. garantire il monitoraggio degli interventi attivati fino al completo passaggio dei casi al Servizio competente;
7. garantire una rendicontazione delle attività svolte secondo le modalità e le tempistiche richieste;
8. contribuire alla prevenzione dell'insorgere delle emergenze attraverso una puntuale raccolta dati sul bisogno sociale e la definizione di una mappatura di vulnerabilità sociale del territorio anche finalizzata ad un'analisi organizzativa dei servizi e delle risorse esistenti.

Le segnalazioni potranno giungere al dispositivo PrIS solo da segnalanti accreditati:

- i Servizi della Direzione Coesione Sociale e i Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS VEN_12 - Venezia;
- la Protezione Civile del Comune di Venezia;
- la Polizia Locale;
- il Servizio DIME;
- le Forze dell'Ordine, in particolare la Questura di Venezia (Ufficio Prevenzione Generale, POLFER e POLARIA, Ufficio Immigrazione), i Carabinieri e la Guardia di Finanza;
- l'ASL 3 SERENISSIMA – SUEM.



L'individuazione di ulteriori enti segnalanti e gli accordi operativi con gli stessi, ovvero modalità e specifiche procedure di attivazione del servizio oggetto del presente capitolato, sono di competenza del Comune di Venezia attraverso gli operatori del servizio di riferimento.

Il dispositivo PrIS si avvale di un numero telefonico adibito alla segnalazione delle emergenze e urgenze messo a disposizione unicamente per gli enti accreditati dal Settore Agenzia per la Coesione Sociale del Comune di Venezia.

All'aggiudicatario è richiesto, una volta ricevuta la segnalazione dell'emergenza o dell'urgenza da parte dei soggetti autorizzati, la valutazione del bisogno da parte dell'operatore il quale, una volta accertata l'appropriatezza della chiamata, individua ed attiva rapidamente una prima risposta all'emergenza o gestisce e orienta l'urgenza.

Le risposte alle situazioni emergenziali o di urgenza potranno inoltre contare su accordi già in essere o in divenire con i Servizi Sociali specifici o altri enti con i quali il servizio opera in maniera integrata come: Servizi della Direzione Coesione Sociale, Servizi sanitari, Forze dell'ordine, Enti del Terzo Settore, Centri Antiviolenza.

Considerato l'aumento dei flussi migratori dei minori stranieri non accompagnati e la conseguente difficile gestione dei molteplici collocamenti richiesti, anche in considerazione delle peculiari esigenze di tutela previste per legge, il dispositivo PrIS intende ampliare le prestazioni previste attraverso un servizio di messa a disposizione di una struttura di pronta accoglienza riservata H24 ai collocamenti temporanei dei minori stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio dell'ATS VEN_12 – Venezia, per il caso di assenza di disponibilità di posti nelle strutture convenzionate comunali o extra comunali, o di difficoltà di accompagnamento presso strutture presenti fuori territorio comunale da parte delle FF.OO..

Si rende pertanto necessario individuare una struttura che possa mettere a disposizione n. 3 posti (1 femminile e 2 maschili) per l'accoglienza temporanea in emergenza di minori stranieri non accompagnati e successivamente che possa collaborare con i Servizi competenti al collocamento definitivo in altra struttura.

In questo quadro il LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS" si articola, pertanto, nelle seguenti azioni:

- Azione 1. Gestione operativa del dispositivo PrIS;
- Azione 2. Messa a disposizione di n. 3 posti da riservare all'accoglienza in emergenza di minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Le azioni sono declinate come segue.

AZIONE 1. GESTIONE OPERATIVA DEL DISPOSITIVO PrIS

L'Azione si articola in due distinte modalità operative:



- **Servizio in presenza**, attivo da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 18:00 durante il quale gli operatori del soggetto aggiudicatario, presteranno servizio a partire da una sede operativa collocata all'interno di uno degli uffici del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusion e Mediazione del Comune di Venezia situato in via Della Rinascita n. 96 – Marghera (Venezia)– vano 2036. Il personale potrà essere affiancato da un operatore comunale esperto in emergenza sociale afferente al Servizio di Pronto Intervento Sociale, Inclusion e Mediazione ;
- **Servizio in reperibilità**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 08.00, il sabato e durante i giorni festivi. In suddetto orario la ditta aggiudicataria dovrà garantire un servizio di reperibilità telefonica per la raccolta delle segnalazioni e l'eventuale orientamento verso una struttura di accoglienza disponibile, qualora l'operatore lo ritenesse necessario. L'approfondimento del caso verrà invece realizzato il primo giorno utile di servizio in presenza garantendo comunque la continuità del servizio e un adeguato passaggio di consegne.
Durante il servizio in reperibilità, tra le 18:00 e le 20:00 dal lunedì al venerdì e tra le 08:00 e le 20:00 il sabato e giorni festivi, l'operatore del soggetto aggiudicatario potrà prevedere l'attivazione di interventi in presenza qualora lo ritenesse necessario o opportuno per prevenire un'evoluzione in negativo della situazione e rispondere in maniera più efficiente all'emergenza.
Dalle ore 20:00 alle ore 08:00 non è prevista la possibilità di attivare interventi in presenza.

Per un dettaglio circa l'articolazione delle modalità di servizio sopra descritte si rimanda al prospetto seguente, che riepiloga quanto sopra:

Giorni	Modalità operative del servizio		
	IN PRESENZA	IN REPERIBILITA' CON EVENTUALE ATTIVAZIONE DELL'OPERATORE	SOLO IN REPERIBILITA'
lunedì – venerdì	08:00 – 18:00	18:00 – 20:00	20:00 – 08:00
sabato e festivi	-	08:00 – 20:00	20:00 – 08:00

Tramite l'Azione 1 devono essere garantite le qualità e caratteristiche di seguito specificate.

L'equipe minima richiesta per assolvere ai compiti successivamente dettagliati e a copertura dell'orario di **servizio in presenza**, dovrà essere costituita da **almeno due operatori in presenza**.

Inoltre dovrà essere prevista la **figura del coordinatore** a supporto dell'equipe con funzioni di coordinamento, gestione delle risorse, e rapporti con il Comune di Venezia. Il coordinatore sarà responsabile della realizzazione delle attività di gestione.

Le funzioni relative al **servizio di reperibilità** potrà essere svolta da **un solo operatore**. Con riferimento all'Azione 1, l'aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni come di seguito articolate:

Servizio in presenza:



- a) pronta risposta telefonica alle chiamate in arrivo da parte dei soggetti segnalanti accreditati secondo la copertura oraria sopra richiamata;
 - b) valutazione della richiesta con rilevazione del bisogno;
 - c) mediazione linguistica telefonica e/o in presenza. Il dispositivo, quando necessario, dovrà garantire la presenza di mediatori linguistico culturali che aiutino gli operatori a comprendere meglio i vissuti, le aspettative e le problematiche delle persone coinvolte;
 - d) eventuali attività di approfondimento (contatto telefonico con familiari o enti che hanno avuto in carico o offerto servizi alla/e persona/e oggetto della segnalazione);
 - e) disponibilità immediata a recarsi con l'automezzo a disposizione del progetto (si v. art. 11) sul luogo dell'intervento per le attività di rilevazione dati e i colloqui di approfondimento;
 - f) comunicazione tempestiva agli operatori del Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusion e Mediazione del Settore Agenzia Coesione Sociale del Comune di Venezia per la gestione condivisa dell'intervento;
 - g) attività di counselling con l'utenza in presenza e non, con l'obiettivo di accompagnare la persona ad una consapevolezza del problema e di sé, delle proprie forze e delle proprie capacità e risorse con lo scopo di attivare azioni resilienti;
 - h) attività di orientamento di segnalazioni d'urgenza ai servizi competenti affinché la stessa segnalazione non si trasformi in emergenza;
 - i) attivazione di interventi di messa in sicurezza delle persone coinvolte attraverso progetti individualizzati a breve termine che mirano a risolvere l'emergenza nel minor tempo possibile. Gli interventi possono prevedere:
 - collocazione temporanea, tenendo conto della specificità di ciascun target, presso strutture competenti o altre forme di accoglienza previste incluse di vitto per un massimo di 5 giorni, eccezionalmente prorogabili fino ad un massimo di 7 giorni, previo assenso degli operatori comunali di riferimento;
 - predisposizione di tutte le misure necessarie per garantire che i soggetti coinvolti raggiungano le strutture di accoglienza identificate;
 - fornitura di biglietti per necessari spostamenti in treno, bus e aereo: per i soli titoli di viaggio del treno e l'aereo è necessaria la preventiva autorizzazione del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusion e Mediazione;
- rivalutazione del caso in collaborazione con il Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusion e Mediazione qualora, dopo il periodo di collocazione temporanea sussistessero ancora delle condizioni di potenziale emergenza, al fine di individuare la strategia maggiormente efficace in grado di garantire al più presto l'uscita del soggetto dalla soluzione attivata in emergenza;
- redazione dei report di intervento e tempestiva trasmissione (massimo entro le 12 ore successive) al Servizio Pronto Intervento Sociale, Mediazione e Inclusion del Comune di Venezia per l'analisi e l'accompagnamento del caso verso il Servizio o i Servizi competenti dell'ATS VEN_12 - Venezia.

Servizio in reperibilità:



- j) reperibilità telefonica alle chiamate in arrivo da parte dei soggetti segnalanti accreditati secondo la copertura oraria sopra richiamata;
- k) valutazione della richiesta con rilevazione del bisogno;
- l) mediazione linguistica telefonica;
- m) eventuali attività di approfondimento (contatto telefonico con familiari o enti che hanno avuto in carico o offerto servizi alla/e persona/e oggetto della segnalazione);
- n) attività di counselling telefonico con l'utenza con l'obiettivo di accompagnare la persona ad una consapevolezza del problema e di sé, delle proprie forze e delle proprie capacità e risorse con lo scopo di attivare azioni resilienti;
- o) attività di orientamento di segnalazioni d'urgenza ai servizi competenti affinché la stessa segnalazione non si trasformi in emergenza;
- p) attivazione del solo intervento di messa in sicurezza delle persone coinvolte in idonea struttura di accoglienza (pubblica o privata), per il tempo necessario ad attivare un primo colloquio di approfondimento al primo turno in presenza disponibile;
- q) tra le 18:00 e le 20:00 dal lunedì al venerdì e tra le 08:00 e le 20:00 il sabato e giorni festivi, l'operatore dell'ente attuatore potrà attivarsi con interventi in presenza qualora lo ritenesse necessario o opportuno per prevenire un'evoluzione in negativo della situazione e rispondere in maniera più efficiente all'emergenza;
- r) in caso di intervento di messa in sicurezza dei soggetti segnalati si dovrà dare tempestiva comunicazione tramite email al Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione;
- s) redazione e invio ai colleghi del primo turno diurno utile di un report con la descrizione degli interventi realizzati e di tutte le informazioni raccolte durante il turno di lavoro.

Attività di gestione relativa all'Azione 1:

- t) attività continuativa di mappatura finalizzata al reperimento di strutture private e del privato sociale, in grado di accogliere le varie tipologie di target, con conseguenti accordi preliminari, per rispondere alle esigenze di tempestiva messa in sicurezza delle persone;
- u) realizzazione di uno schedario, di facile e rapida consultazione, sia in formato cartaceo che in un formato elettronico compatibile con quelli dell'Amministrazione comunale, costantemente aggiornato e monitorato con la mappatura delle risorse a disposizione, le caratteristiche delle varie risorse e le procedure dettagliate di attivazione delle stesse, per rispondere prontamente alle situazioni di emergenza, ad esempio: strutture ricettive per accoglienze in emergenza (sia pubbliche che private), agenzie viaggi con procedure di erogazione rapida di eventuali titoli di viaggio, commercianti (alimentari, farmacie, vestiario,...) disponibili a concordare modalità di erogazione e pagamento compatibili con interventi in emergenza, quant'altro emerga necessario nel corso dell'affidamento;
- v) realizzazione di uno schedario, di facile e rapida consultazione, sia in formato cartaceo che in formato elettronico compatibile con quelli dell'Amministrazione comunale, costantemente aggiornato e monitorato con la mappatura dei servizi sociali, sanitari (pubblici e privati), rete del volontariato, e quanti altri possano rappresentare



- una risorsa per inviare o accompagnare le persone coinvolte in situazioni di emergenza sociale. Per ognuno di questi si richiede siano dettagliate le caratteristiche, le procedure di accesso, i riferimenti e qualsiasi altra informazione necessaria per il contatto e attivazione nel minor tempo possibile;
- w) redazione e costante perfezionamento e aggiornamento, in stretta collaborazione con gli operatori dedicati al PrIS del Servizio comunale di Pronto Intervento Sociale, Mediazione e Inclusioni, di un manuale di procedure che descriva dettagliatamente, le modalità operative e le procedure utilizzate nell'ambito del dispositivo di Pronto Intervento Sociale (PrIS), oggetto del lotto 1 del presente capitolato;
- x) compilazione esaustiva, scansione e corretta archiviazione per ogni segnalazione ricevuta delle schede di rilevazione dati predisposte dal Comune di Venezia così da garantire l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria all'inserimento dei dati dell'utente nel sistema informativo comunale;
- y) aggiornamento sistematico e trasmissione al Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusioni e Mediazione dei dati di monitoraggio e di output relativi al progetto;
- programmazione e realizzazione di un'adeguata attività di formazione e di supervisione rivolta a tutto il personale incaricato e agli operatori sociali PrIS del Comune di Venezia, finalizzata a rispondere in modo competente ai bisogni delle diverse tipologie di utenza potenzialmente interessate;
- z) attività di raccolta dati finalizzata a prevenire le situazioni di vulnerabilità sociale attraverso la costruzione ed analisi di una mappatura costante del fenomeno.

AZIONE 2. MESSA A DISPOSIZIONE DI N. 3 POSTI DA RISERVARE ALL'ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

Sia in modalità "in presenza" che "in reperibilità" dovranno essere garantiti fino al primo giorno feriale utile – giorno in cui subentra il servizio specifico - 3 posti per Minori Stranieri Non Accompagnati (2 maschili e 1 femminile) in strutture ubicate all'interno del territorio dell'ATS VEN_12 – Venezia, e secondo gli standard delle strutture educative per minori.

In particolare la struttura:

- deve essere ubicata nel territorio dell'ATS VEN_12 - Venezia e rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
- deve essere accreditata e autorizzata ai sensi della Legge della Regione Veneto n. 22 del 16/08/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

L'eventuale spesa relativa all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sarà sostenuta dal Servizio Infanzia e Adolescenza (o altro servizio comunale) al di fuori del presente appalto. Nel caso in cui il minore straniero non accompagnato fosse accolto/inserito nella struttura, l'appaltatore dovrà scomputare dalla retta giornaliera a lui dovuta per l'effettivo collocamento del minore l'importo procapite/prodie offerto per l'Azione 2.



LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA"

L'unità di strada (UDS), in stretto raccordo con il dispositivo PrIS (LOTTO 1), grazie all'attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno, si pone l'obiettivo di contrastare la grave marginalità adulta, prevenendo l'insorgere di situazioni emergenziali e potenziando la rete di servizi che intercettano le persone senza dimora che a diversi livelli e con differenti competenze contribuiscono a rispondere ai loro bisogni.

L'UDS in particolare è rivolta a persone e gruppi di persone che vivono in strada in condizioni di grave marginalità ed esclusione determinate da molteplici fattori e si pone l'obiettivo di garantire stabilità e di potenziare il lavoro di prossimità, quale strumento privilegiato per favorire il contatto e l'aggancio, prevenire le situazioni di emergenza, oltre che una prima lettura della domanda, in tutte le sue delicate molteplicità. L'UDS rappresenta un dispositivo con funzione di primo ascolto, orientamento ai servizi, affiancamento e accompagnamento finalizzato a migliorare la loro condizione di vita evitando di ricadere in una situazione di emergenza/urgenza.

L'UDS, a supporto e potenziamento delle attività svolte dal Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusion e Mediazione del Comune di Venezia, dovrà garantire le qualità e caratteristiche di seguito specificate.

L'UDS dovrà essere composta da **almeno 4 educatori di strada per un totale di 152 ore a settimana**, con specifica e comprovata esperienza di lavoro con persone in condizioni di marginalità.

L'unità di strada dovrà lavorare in stretta collaborazione con il Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusion e Mediazione, in sinergia con il dispositivo PrIS e con gli attori del terzo settore coinvolti nel coordinamento del Tavolo Senza Dimora.

L'attività potrà essere svolta anche all'interno di dispositivi di prossimità quali ad esempio il centro diurno/notturno, dormitori, mense.

L'aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività come di seguito elencate:

- a) verifica e riscontro delle segnalazioni provenienti dal dispositivo PrIS o da altri soggetti segnalanti;
- b) monitoraggio del territorio relativamente alle presenze e al fenomeno delle persone in condizioni di marginalità;
- c) programmazione e realizzazione di uscite settimanali in diversi momenti della giornata, sul territorio di Mestre terraferma e del Centro Storico veneziano, secondo il cronoprogramma che verrà previamente concordato con il Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusion e Mediazione;
- d) rintraccio e aggancio dei destinatari in strada allo scopo di approfondire la situazione e l'espressione del bisogno;
- e) distribuzione di generi di conforto, beni di prima necessità, materiali di prevenzione sanitaria;



- f) promozione di azioni di collegamento tra i servizi e il target allo scopo di facilitare l'accoglienza e la messa in sicurezza;
- g) accompagnamento verso i servizi di cura e inclusione della Direzione Coesione Sociale;
- h) svolgimento del lavoro di rete contattando i servizi coinvolti o da coinvolgere nella gestione del caso specifico;
- i) definizione di obiettivi praticabili, facilmente verificabili, concordati con la persona e condivisi con gli altri operatori dei Servizi coinvolti per garantire, seppur a livelli minimi, l'"attivazione" e l'impegno dei destinatari;
- j) compartecipazione alla raccolta dati dei Servizi di prossimità;
- k) partecipazione ad eventuali incontri di valutazione delle attività, formazione/supervisione sulle tematiche inerenti al presente appalto.

ART. 5 – COMPITI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS"

Nel rispetto delle prestazioni da erogare, la Ditta aggiudicataria organizzerà l'attività secondo criteri di efficacia e di ottimizzazione delle risorse, ferma restando la regolarità del servizio reso.

Spetta altresì alla Ditta aggiudicataria:

- garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi nonché la loro continuità;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse;
- organizzare momenti di formazione e supervisione di cui al successivo art. 6, a suo completo carico.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire che i propri operatori eseguano tutte le prestazioni connesse alle attività richieste, compresa la gestione delle attività amministrative di cui al paragrafo "attività di gestione" dell'art. 4.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad adottare, per ciascun soggetto segnalato, modalità di registrazione degli interventi realizzati attraverso apposite schede di rilevazione dati che riportino l'iter di ciascuno dal momento dell'accesso al servizio, alla fase di approfondimento del caso ed eventualmente alla fase di intervento e messa in sicurezza. Dette schede, unitamente a tutta la documentazione relativa a ciascun soggetto segnalato, dovranno essere sempre consultabili dal Servizio istituzionalmente competente e dovranno, al termine dell'affidamento, rimanere archiviate presso la sede del servizio.

LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA"

Nel rispetto delle prestazioni da erogare, la Ditta aggiudicataria organizzerà l'attività secondo criteri di efficacia e di ottimizzazione delle risorse, ferma restando la regolarità del servizio reso. La Ditta aggiudicataria dovrà sempre garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi nonché la loro continuità.



La Ditta aggiudicataria si impegna ad adottare, per ciascun soggetto raggiunto, modalità di registrazione degli interventi realizzati attraverso apposite schede di rilevazione dati.

o

ART. 6 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS"

La Ditta aggiudicataria, a completo carico orario e finanziario della Ditta stessa, dovrà garantire al personale incaricato, un'adeguata attività di formazione e di supervisione per poter rispondere in modo competente ai bisogni delle diverse tipologie di utenza potenzialmente interessate, coinvolgendo gli operatori sociali esperti del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione, da svolgersi secondo quanto indicato nel Progetto tecnico presentato in sede di gara.

Il personale incaricato del soggetto aggiudicatario dovrà inoltre frequentare le occasioni formative eventualmente predisposte dal Servizio istituzionalmente competente.

o

ART. 7 – DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO

Il servizio PrIS è rivolto in generale a persone e gruppi di persone che versano nel territorio dell'ATS VEN_12 - Venezia in condizioni di grave marginalità ed esclusione. In particolare il servizio si articola in due interventi specifici che operano in stretto coordinamento: il dispositivo PrIS (LOTTO 1) e il dispositivo Unità di Strada (LOTTO 2); il primo per intervenire tempestivamente nelle situazioni di emergenza sociale, l'altro per monitorare e contrastare situazioni a rischio in modo da prevenire e limitare l'insorgere dell'emergenza.

LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS"

Gli interventi del dispositivo PrIS sono diretti a persone/nuclei che si trovano in situazioni di urgenza e di emergenza sociale intesa come difficoltà improvvisa a carattere tendenzialmente transitorio che potrebbe comportare un pericolo di vita e che richiede, di conseguenza, un intervento immediato.

Il target, quindi, può includere persone e/o nuclei di varia tipologia: persone residenti e non, con particolare attenzione nel caso di presenza di minori che si trovano in situazioni di grave disagio e difficoltà.

Tra le casistiche più frequenti, vengono segnalati i casi di persone adulte, improvvisamente private di un alloggio, anche per calamità naturali o incidenti, in precarie condizioni di salute e gravemente deprivate come: anziani con problemi cognitivi che mettono a rischio se stesse/gli altri; persone anziane sole in grave stato di esclusione



sociale; persone senza dimora; persone rimaste prive del familiare di riferimento e in situazione di fragilità familiare; genitori con minori o donne in gravidanza, privi anche di supporto; persone straniere in situazione di vulnerabilità; persone vittime di violenza di genere e/o familiare; madri con figli minori senza alloggio in assenza di figure maschili e prive di risorse; minori stranieri non accompagnati e minori residenti.

Inoltre gli interventi potranno prevedere un coinvolgimento in eventuali emergenze "collettive" di carattere straordinario (es. emergenza Ucraina).

LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA"

I destinatari degli interventi dell'UDS sono persone vulnerabili che vivono in condizioni di marginalità estrema e senza dimora, anche dipendenti da sostanze stupefacenti, talvolta non residenti, che faticano ad accedere ai servizi sociali.

Le Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sede di Conferenza Unificata il 5 novembre 2015 e ribadite nell'Articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018, segnalano la classificazione ETHOS, come punto di riferimento maggiormente condiviso a livello internazionale per definire la homelessness.

I destinatari quindi sono nello specifico, le persone che, in ordine di priorità:

- vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione e non dispongono di una soluzione abitativa.

o

ART. 8 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO

LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS"

Il servizio di cui al lotto 1 (DISPOSITIVO PrIS), sia con riferimento all'attività in presenza che con riferimento all'attività in reperibilità, viene garantito da operatori qualificati, con profilo professionale "D" del CCNL delle Cooperative Sociali del settore Socio Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo (o altri profili di inquadramento equivalenti derivanti dall'eventuale diverso contratto collettivo applicato), con esperienza comprovata nella gestione di servizi analoghi e di accoglienze in emergenza, con elevata propensione al lavoro in situazione di emergenza e capacità relazionali specifiche.

Gli operatori impiegati devono avere una sufficiente conoscenza del territorio comunale in modo da potersi attivare e raggiungere i luoghi da dove provengono le segnalazioni in maniera tempestiva.

L'aggiudicatario dovrà presentare l'elenco del personale da utilizzare, tenendo presente che il servizio oggetto del presente lotto dovrà essere svolto impiegando, oltre ad un



coordinatore a tempo pieno di cui all'art. 9, un numero di operatori tali da garantire, durante il servizio in presenza, la compresenza di almeno 2 operatori per lo svolgimento delle attività previste.

Come già specificato all'art. 6 sarà altresì compito dell'ente aggiudicatario garantire al personale incaricato un'adeguata attività di formazione e di supervisione per poter rispondere in modo competente ai bisogni delle diverse tipologie di utenza potenzialmente interessate, coinvolgendo gli operatori sociali PrIS del Comune di Venezia.

LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA"

Per l'espletamento delle attività riferite al LOTTO 2 (UNITA' DI STRADA) viene richiesto il coinvolgimento di operatori qualificati da comprovata esperienza nella gestione di servizi analoghi. In particolare l'UDS dovrà essere composta da almeno n. 4 educatori di strada con profilo professionale "D" del CCNL delle Cooperative Sociali del settore Socio Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo (o altri profili di inquadramento equivalenti derivanti dall'eventuale diverso contratto collettivo applicato), con esperienza nella gestione di attività svolte a favore di persone senza dimora e/o in condizione di marginalità sociale, con una buona capacità di agire in contesti di grave fragilità, con capacità relazionale in riferimento al target del servizio e con una buona conoscenza del territorio comunale.

o

Di seguito vengono specificate condizioni e caratteristiche necessarie per entrambi i lotti oggetto del presente Capitolato.

Il possesso dei titoli e requisiti professionali di cui ai punti precedenti deve risultare da idonea documentazione (***curriculum vitae*** in formato europeo Europass, datato e firmato), resa mediante **dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, da prodursi unitamente al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.**

L'eventuale utilizzo da parte dell'aggiudicatario, di personale sprovvisto dei requisiti richiesti dovrà essere adeguatamente motivato e concordato d'intesa con il Servizio istituzionalmente competente.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno durante il periodo di affidamento.

Il personale dell'aggiudicatario, operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente Capitolato, in nessun caso e per nessuna circostanza può rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.



L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili. In proposito i concorrenti dovranno indicare, in sede di gara, la tipologia di CCNL applicato per il proprio personale.

Il personale utilizzato deve anche essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio. In particolare, il personale dell'aggiudicatario deve mantenere il segreto d'ufficio su tutte le persone, i fatti e le circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento delle attività, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. n. 2016/679/UE.

Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario dovrà, preferibilmente, impiegare il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel Servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione, fornendo i relativi *curricula*.

L'eventuale sostituzione del personale impiegato dovrà essere effettuata tempestivamente e con personale di uguale competenza e dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione comunale ed essere autorizzata dalla stessa. Quest'ultima si riserva in ogni caso di accertare la reale sussistenza dei requisiti dichiarati dalle singole figure professionali di cui è previsto l'impiego all'interno del gruppo di lavoro proposto dal concorrente, e qualora venissero riscontrate incongruenze e/o segnalazioni di disservizio, di richiedere all'aggiudicatario l'immediata sostituzione con figura professionale con idonee attitudini e competenze.

Laddove gli operatori dovessero compiere gravi inadempienze o evidenziare gravi livelli di inidoneità, l'Amministrazione comunale, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti l'inidoneità e/o l'inadempienza rispetto all'intervento in essere, e ferma restando l'eventuale responsabilità dell'aggiudicatario, darà disposizioni all'aggiudicatario di procedere all'immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed esso dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta, o in casi gravissimi con effetto immediato, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'aggiudicatario a proprio carico tutti gli oneri relativi. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima



educazione e correttezza, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'elenco nominativo del personale addetto alla realizzazione delle attività deve essere in ogni caso comunicato dall'aggiudicatario prima dell'avvio dell'appalto.

o

ART. 9 – COORDINAMENTO E RIFERIMENTI TECNICI

LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS"

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare **un coordinatore** quale interlocutore unico del Comune di Venezia, in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale correlata al servizio erogato e di un'adeguata esperienza in attività assimilabili a quelle richieste dal presente appalto da comprovarsi tramite *curriculum vitae* da allegarsi al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

In particolare è richiesto che il coordinatore sia in possesso di esperienza significativa documentata maturata in attività assimilabili a quelle richieste dal presente appalto.

Il coordinatore deve avere almeno profilo professionale "D" del CCNL delle Cooperative Sociali del settore Socio Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo (o altri profili di inquadramento equivalenti derivanti dall'eventuale diverso contratto collettivo applicato).

In particolare il coordinatore dedicato alla gestione organizzativa e al coordinamento tecnico-professionale degli operatori impegnati nel servizio, sarà responsabile del coordinamento dei turni del servizio operativo e della reperibilità, della supervisione, delle attività successive che si sviluppano nell'arco dell'intervento. Egli sarà inoltre referente per tutte le attività di coordinamento e interfaccia con il Servizio "Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione" del Comune di Venezia, garantendo la corretta programmazione e gestione del servizio così come da art. 4, "Attività di gestione relativa all'Azione 1".

Nel corso dell'appalto, in caso di necessità di sostituzione del coordinatore l'aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente al Servizio istituzionalmente competente, il nominativo del sostituto che deve essere in possesso di adeguata e analoga esperienza e profilo professionale conforme a quanto richiesto dal presente articolo. La sostituzione deve intervenire senza soluzione di continuità. In ogni caso l'Amministrazione comunale si riserva di accertare la reale sussistenza dei requisiti in capo al sostituto e di richiedere all'aggiudicatario l'immediata sostituzione con figura professionale con idonee attitudini e competenze.

Il coordinatore deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con il RUP, il Direttore dell'esecuzione e con il Servizio istituzionalmente competente, e



deve segnalare per iscritto eventuali problemi e/o difficoltà riscontrati nella realizzazione degli interventi.

L'appaltatore è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP, tramite il proprio coordinatore, eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dell'appalto, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. L'aggiudicatario è responsabile per la mancata tempestiva comunicazione.

LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA"

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare **un referente tecnico** quale interlocutore unico del Comune di Venezia che deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con il RUP, con il Direttore dell'esecuzione nonché con il coordinatore del Lotto 1 (DISPOSITIVO PrIS) del presente Capitolato, e deve segnalare per iscritto eventuali problemi e/o difficoltà riscontrati nella realizzazione degli interventi.

o

ART. 10 – SEDI

LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS"

Le attività oggetto d'appalto del LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS" Azione 1 verranno svolte a partire dalla sede del Servizio competente situata in via della Rinascita 96 a Marghera (Venezia), all'interno della quale la Ditta aggiudicataria avrà a disposizione uno spazio arredato per le postazioni di lavoro.

LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA"

L'attività di back office dell'UNITA' DI STRADA si svolgerà principalmente presso la sede comunale del Centro diurno Drop In sita in Via Giustizia, 21/b a Mestre.

o

ART. 11 – DOTAZIONI STRUMENTALI

LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS"

Il Comune di Venezia metterà a disposizione dell'aggiudicatario un'utenza telefonica dedicata alla ricezione delle segnalazioni.

Rimangono a carico dell'aggiudicatario, che deve tenerne conto in sede di formulazione dell'offerta economica, tutti gli oneri per la messa a disposizione di:

- 2 PC portatili;
- 3 telefoni smartphones con linea telefonica e accesso internet attivi;



- un veicolo targato, conforme alla libera circolazione secondo le norme e le ordinanze vigenti, attrezzato anche per il trasporto di bambini, secondo le norme vigenti al fine di rispondere alle esigenze e mandato del servizio. Tale veicolo dovrà essere sempre a disposizione e in buono stato di manutenzione.
Le spese del carburante, manutenzione e assicurazione sono a carico dell'aggiudicatario. In caso di manutenzione questo dovrà mettere a disposizione un mezzo sostitutivo tale da garantire la piena operatività del servizio. Il mezzo dovrà garantire lo spostamento dell'equipe operativa ed eventualmente del/dei soggetto/i coinvolti verso la struttura di pronta accoglienza individuata (si stimano 7.300 km annui);
- in generale ogni altra spesa necessaria per garantire il buon andamento del servizio senza alcuna pretesa di concorrenza da parte dell'Amministrazione Comunale.

All'aggiudicatario l'Amministrazione comunale metterà a disposizione un Fondo di Dotazione per coprire le spese necessarie per la messa in sicurezza del/dei soggetto/i coinvolto/i che comprenderà:

- 1) accoglienza in struttura, inclusa di vitto: la struttura o le strutture adibite alla pronta accoglienza dovranno rispettare le norme di sicurezza previste dalla legge e prevedere situazioni logistiche diversificate per l'ospitalità di uomini, donne e adulti con minori garantendo adeguati spazi. Come più sopra evidenziato, la spesa relativa all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 4, Azione 2, Lotto 1, non ricadrà nell'ambito del presente Fondo di Dotazione e sarà invece sostenuta dal Servizio Infanzia e Adolescenza del Comune di Venezia o altro Servizio comunale competente;
- 2) eventuali spese di beni di prima necessità (cibo, abbigliamento, articoli di prima infanzia e spese sanitarie);
- 3) eventuali spese correlate a interventi specialistici in emergenza di tipo elettrico, idraulico, etc.;
- 4) interventi di mediazione linguistico culturale, sia telefonica che in presenza;
- 5) biglietti per spostamenti degli utenti in treno, bus e aereo;
- 6) costi per spostamenti in taxi delle persone segnalate e/o prese in carico nel caso di attivazioni in orario di reperibilità.

L'aggiudicatario per dare evidenza dei costi sostenuti, a valere sul fondo di dotazione, dovrà presentare una fattura ad hoc accompagnata da una lista delle spese sostenute nel periodo oggetto di rendicontazione. **Tale Fondo di Dotazione avrà complessivamente un tetto massimo annuale pari a € 63.600,00.= o.f.e.** e rappresenta una quota non comprimibile, perciò non sottoposta ad un eventuale ribasso di gara. Tutte le spese verranno rendicontate sulla base dei costi reali effettivamente sostenuti, fatta eccezione per l'**accoglienza** di cui al precedente punto 1) per la quale verrà corrisposto un **importo standard di € 70,00.=**, oneri fiscali esclusi per persona a notte a remunerazione di tutti gli oneri di conduzione di dette strutture (quali affitto, utenze, comprese quelle telefoniche, spese condominiali, pulizie, e ogni eventuale ulteriore provvidenza).



LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA"

Per quanto riguarda gli spostamenti previsti nell'ambito delle attività di cui al LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA" si precisa che gli automezzi necessari saranno messi a disposizione dal Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione sulla base di una programmazione concordata con gli operatori dell'Ufficio Lavoro di Prossimità del Servizio sopracitato. Le spese del carburante, manutenzione e assicurazione saranno a carico della stazione appaltante.

Per garantire lo svolgimento dell'attività di back office il Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione metterà inoltre a disposizione dell'aggiudicatario, secondo un calendario predefinito, un PC presso la sede comunale del Centro diurno "Drop In" sita in Via Giustizia, 21/b a Mestre.

o

ART. 12 - SUBAPPALTO

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021. Non può essere, tuttavia, affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni, poiché trattasi di contratto ad alta intensità di manodopera.

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte del Servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

o

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto



nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

L'Amministrazione comunale potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

o

ART. 14 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è prevista in favore dell'appaltatore, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo calcolato sul valore contrattuale delle prestazioni da erogarsi per ciascuna annualità solare e i relativi ratei verranno erogati entro 15 giorni dall'inizio delle prestazioni dell'anno solare di riferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, co. 18, del D.Lgs. n. 50/2016, può essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione appaltante. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo del citato art. 35, co. 18 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla Stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:



- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, al netto dell'IVA, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia prestata deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.3".

o

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

All'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto d'appalto, è richiesta la presentazione di garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura degli oneri correlati al mancato od inesatto adempimento da parte dell'appaltatore del contratto.

In caso di garanzia definitiva presentata sotto forma di garanzia fideiussoria essa deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.2".

La garanzia ha durata temporale pari alla durata del contratto ed è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in fase di esecuzione del contratto sia stata escussa parzialmente o totalmente.

o

ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso presenta istanza di revisione del prezzo provata con adeguata documentazione, da cui si evinca la variazione, anche in



termini percentuali, del prezzo dei servizi o beni forniti, le cause della variazione e l'incidenza sul valore del contratto.

Il RUP conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria tiene conto degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT (indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie), nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sino al 31 dicembre 2023 sono esclusi dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate nel limite dell'80% della stessa variazione e sono al netto delle revisioni già precedentemente accordate.

o

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

Competono all'Amministrazione Comunale la vigilanza ed il controllo delle attività. In particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dell'appalto e il rispetto della normativa vigente.

Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche nelle sedi di attuazione del progetto per il tramite di propri incaricati, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle normative vigenti.

La Stazione appaltante individua il Direttore dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 preposto alla vigilanza sull'esecuzione di



ciascuno dei lotti del presente appalto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'aggiudicatario.

o

ART. 18 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine alla sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 107, co. 2, del D.Lgs n. 50/2016, il RUP può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso all'appaltatore e ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientra anche la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.

o

ART. 19 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

Ai sensi dell'articolo 113-bis D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, con riferimento a ciascun lotto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il ritardo pregiudichi l'utilità della prestazione per l'Amministrazione comunale. In questo secondo caso, si applica quanto previsto dal successivo comma 3.

L'importo complessivo delle penali di cui al precedente comma 1 non può superare complessivamente il 10% dell'importo dell'appalto. Resta salvo il risarcimento del maggior danno da comprovarsi da parte dell'Amministrazione comunale.

In caso di violazione parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti e specificatamente descritti nel presente Capitolato, nonché dal Progetto tecnico presentato in sede di gara, con riferimento a ciascun lotto, l'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno da comprovarsi da parte dell'Amministrazione, applicherà le penali di seguito indicate:

OGGETTO		Importo penalità
1	Per ogni mancata prestazione dovuta verrà applicata una	€ 1.000,00



	penale diversificabile a seconda della gravità dell'inadempimento valutata dalla Stazione Appaltante, fino ad un massimo di:	
2	Per ogni rilevazione di prestazione svolta in modo "non conforme", rispetto a quanto previsto dal Capitolato e/o nel Progetto tecnico verrà applicata una penale diversificabile a seconda della gravità dell'inadempimento valutata dalla Stazione Appaltante, fino ad un massimo di:	€ 500,00

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui al precedente comma e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, o anche in misura inferiore laddove l'inadempimento sia grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

Il Comune di Venezia procede al recupero della penality mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

o

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE IN DANNO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 108 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.

Costituiscono causa di risoluzione del Contratto - e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dall'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 -, i seguenti casi:

- mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi, trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'aggiudicatario;
- inadempimento grave alle disposizioni del RUP/DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;



- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto, del presente Capitolato e alle specifiche contenute nel Progetto tecnico presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 18;
- ogni altra grave inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e ss.;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Il contratto è, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che l'operatore economico concorrente, in sede di gara, dovrà dichiarare di rispettare, e, dunque, di non trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di concludere la procedura d'appalto senza l'aggiudicazione qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all'esecuzione in danno come segue:

- affidando i servizi di completamento, tenendo conto della differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi in contratto e l'ammontare lordo dei servizi utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa ponendo a base di una nuova gara gli stessi interventi;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:



- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- tutti gli eventuali ulteriori maggiori costi relativi alla nuova procedura di gara/affidamento;
- tutti gli oneri per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione delle prestazioni, compresi i danni occorsi in conseguenza della mancata tempestiva ultimazione del Progetto.

◦

ART. 21 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 2010, e, in particolare, tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.



I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **CUP F61H21000040001**.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

In sede contrattuale, le parti dovranno assumere gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica. In particolare, la fattura elettronica, deve essere conforme all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, l'aggiudicatario, si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice **CUP F61H21000040001**; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



o

ART. 22 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

L'aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dalle Linee Guida PON Inclusionione per le azioni di comunicazione "Indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusionione 2014-2020". In particolare per quanto riguarda le attività di comunicazione i loghi da utilizzare sono quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del PON e del FSE.

In particolare l'aggiudicatario dell'intervento realizza azioni di comunicazione e informazione finalizzate a rendere riconoscibile il sostegno dei fondi comunitari all'operazione in linea con gli adempimenti previsti dai regolamenti comunitari:

- Regolamento (UE) 1303/2013 (Artt. 115-117 e Allegato XII);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (Capo II e Allegato II).

Durante l'attuazione dell'intervento l'aggiudicatario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- fornendo sul sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione cofinanziata dal PON, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- inserendo il logo firma del PON su tutti i materiali di comunicazione destinati a far conoscere, promuovere o fornire indicazioni su progetti, prodotti o servizi finanziati nell'ambito del PON Inclusionione (manifesti, inviti e programmi convegni, brochure, pubblicazioni, ecc.);
- qualora vengano realizzati video e/o spot televisivi, aggiungendo al logo firma del PON la seguente dicitura "Realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea, PON Inclusionione - Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
- negli spot radiofonici, inserendo in chiusura il seguente passaggio: "Realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea, PON Inclusionione, Fondo Sociale Europeo 2014-2020"; nei canali social, pubblicando il logo firma del PON nell'intestazione del canale oppure inserire riferimenti al sostegno ottenuto dal fondo nella descrizione testuale del profilo;
- nei gadget di dimensioni ridotte, apporrendo il solo emblema dell'Unione Europea con la dicitura Unione Europea, senza riferimento al Fondo Sociale Europeo. Se le dimensioni lo consentono, è possibile inserire, il riferimento all'iniziativa a cui il progetto è collegato;
- se i progetti comportano l'acquisto di uno o più oggetti fisici (ad esempio PC, tavoli, sedie, ecc.), devono apporrendo su tali oggetti un'etichetta standard con i loghi dell'Unione Europea e del PON Inclusionione;



- collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (minimo in formato A3), in un luogo facilmente visibile al pubblico quale, a titolo esemplificativo, l'area d'ingresso di un edificio, a indicazione del sostegno finanziario dell'Unione;
- assicurandosi che i partecipanti alle operazioni legate al PON sappiano che esse sono sostenute dal Fondo Sociale Europeo. Pertanto, qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, deve contenere una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE.

o

ART. 23 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS"

Relativamente al **LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS"** spetta all'appaltatore un corrispettivo così calcolato:

- Azione 1: gestione operativa del dispositivo PrIS

- un corrispettivo mensile calcolato sulla base del prezzo offerto al netto dell'importo non soggetto a ribasso riconosciuto per il Fondo di Dotazione, nonché dell'importo per oneri della sicurezza da interferenza, diviso 36 mensilità;
- un importo calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute relative al fondo di dotazione ai sensi dell'art. 11.

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione comunale avverrà mediante atto dispositivo su presentazione di regolari fatture elettroniche bimestrali entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Le fatture relative all'Azione 1 potranno essere presentate solo ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato dal successivo art. 24, e dovranno obbligatoriamente essere inseriti i seguenti dati:

- la dicitura "Spesa a valere sulla QSFP Anno 2021";
- **CUP F61H21000040001;**
- Codice univoco di riferimento UFWX64
- Intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - Venezia
- Codice Fiscale 00339370272
- estremi identificativi del Contratto cui la fattura si riferisce;
- numero fattura;
- data di fatturazione;
- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- oggetto dettagliato;
- il periodo di riferimento delle prestazioni effettuate;



- estremi identificativi del conto corrente (nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 21 del presente Capitolato).

- Azione 2: Messa a disposizione di n. 3 posti da riservare all'accoglienza in emergenza di minori stranieri non accompagnati (MSNA)

- un corrispettivo mensile calcolato sulla base del prezzo complessivo offerto per la messa a disposizione di n. 3 posti per minori MSNA (2 maschi e 1 femmina) diviso 36 mensilità. Resta fermo che nel caso in cui il minore straniero non accompagnato fosse accolto/inserito nella struttura, l'appaltatore dovrà scomputare dalla retta giornaliera a lui dovuta per l'effettivo collocamento del minore l'importo procapite/prodie offerto per l'Azione 2.

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione comunale avverrà mediante atto dispositivo su presentazione di regolari fatture elettroniche bimestrali entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Le fatture relative all'Azione 2 potranno essere presentate solo ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato dal successivo art. 24, e dovranno obbligatoriamente essere inseriti i seguenti dati:

- Codice univoco di riferimento UFWX64
- Intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - Venezia
- Codice Fiscale 00339370272
- estremi identificativi del Contratto cui la fattura si riferisce;
- numero fattura;
- data di fatturazione;
- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- oggetto dettagliato;
- il periodo di riferimento delle prestazioni effettuate;
- estremi identificativi del conto corrente (nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 21 del presente Capitolato).

LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA"

Relativamente al **LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA"** spetta all'appaltatore un corrispettivo mensile calcolato sulla base del prezzo offerto al netto dell'importo per oneri della sicurezza da interferenza, diviso 36 mensilità.

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione comunale avverrà mediante atto dispositivo su presentazione di regolari fatture elettroniche bimestrali entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Le fatture relative al lotto 2 potranno essere presentate solo ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato dal successivo art. 24, e dovranno obbligatoriamente essere inseriti i seguenti dati:



- la dicitura "Spesa a valere sulla QSFP Anno 2021";
- **CUP F61H21000040001**;
- Codice univoco di riferimento UFWX64
- Intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - Venezia
- Codice Fiscale 00339370272
- estremi identificativi del Contratto cui la fattura si riferisce;
- numero fattura;
- data di fatturazione;
- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- oggetto dettagliato;
- il periodo di riferimento delle prestazioni effettuate;
- estremi identificativi del conto corrente (nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 21 del presente Capitolato).

o

In materia di fatturazioni e pagamenti saranno applicate per entrambi i lotti di cui al presente Capitolato le seguenti disposizioni.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico della Ditta aggiudicataria e di quant'altro dalla stessa dovuto ai sensi dell'art. 19.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono integralmente compensati dall'Amministrazione comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, e quant'altro sia necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, compreso qualsiasi onere espresso o non espresso dal presente Capitolato inerente e conseguente al Servizio di cui si tratta.

Nel caso in cui l'appaltatore sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ciascuna impresa raggruppata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente alle prestazioni eseguite, che dovranno recare gli elementi di cui al precedente comma 3.

o

ART. 24 - RENDICONTAZIONE

LOTTO 1 "DISPOSITIVO PrIS"

- Azione 1: gestione operativa del dispositivo PrIS

L'appaltatore è tenuto a fornire bimestralmente una relazione accompagnatoria a ciascuna fattura che documenti:

- il servizio reso, con indicazione delle prestazioni erogate;



- le eventuali variazioni rispetto all'attività programmata e le cause che hanno determinato tali variazioni;
- le eventuali integrazioni del servizio che si siano rese necessarie per far fronte alle situazioni di pericolo o emergenza.

Con riferimento alle attività svolte nel periodo è necessario che vengano forniti i seguenti dettagli:

- il numero e tipologia degli interventi realizzati nel periodo e dei target specifici raggiunti. In particolare il numero delle segnalazioni ricevute, la descrizione delle segnalazioni ricevute, il numero di approfondimenti delle situazioni ed eventuale numero di interventi in emergenza effettuati nonché la descrizione dei target specifici raggiunti;
- la data e orario delle prestazioni fornite;
- interventi effettuati in presenza;
- il n. di attivazioni e loro durata nelle ore di servizio in reperibilità;
- il file di raccolta dati sugli utenti destinatari diretti;
- le schede di rilevazione dati e report di intervento per ciascun utente;
- descrizione di eventuali attività di formazione e supervisione;
- descrizione di altre eventuali attività realizzate.

Tale rendicontazione, inoltre, deve contenere, per ogni servizio effettuato, un campo note dove indicare, se necessario, criticità, peculiarità o qualsiasi altra motivazione che abbia modificato il regolare svolgimento del servizio.

Con riferimento all'utilizzo del fondo di dotazione, di cui all'art. 11 del Capitolato, deve essere presentata, unitamente alla fattura, una lista delle spese sostenute nel periodo oggetto di rendicontazione con allegate pezze giustificative e un dettaglio delle notti in accoglienza per le quali verrà corrisposto come detto un importo standard di € 70,00.= oneri fiscali esclusi, per persona a notte.

- Azione 2: Messa a disposizione di n. 3 posti da riservare all'accoglienza in emergenza di minori stranieri non accompagnati (MSNA)

L'appaltatore è tenuto a fornire bimestralmente una relazione accompagnatoria a ciascuna fattura che documenti:

- una scheda di rilevazione dati del minore;
- i giorni di effettiva accoglienza in emergenza presso le strutture dedicate.

Al 31/12 di ogni annualità e a fine appalto in forma riassuntiva dovrà essere indicato il tasso di occupazione dei posti in accoglienza in emergenza presso le strutture dedicate.

LOTTO 2 "UNITA' DI STRADA"

L'appaltatore è tenuto a fornire bimestralmente una relazione accompagnatoria a ciascuna fattura che documenti:

- n. delle segnalazioni ricevute e degli interventi effettuati;



- numero di primi contatti, persone diverse incontrate specificando genere, età e nazionalità;
- numero e descrizione degli interventi di strada finalizzati al monitoraggio, al contatto, alla distribuzione di generi di conforto, indicando giornalmente il numero di persone contattate, la loro distinzione tra uomini e donne, tra italiani e stranieri (specificando la loro nazionalità), oltre che annotando età reale o presunta di ognuno;
- n. delle segnalazioni ricevute dal dispositivo PrIS e n. delle situazioni inviate al dispositivo PrIS;
- n. di accompagnamenti di persone verso servizi specifici;
- n. di persone agganciate attraverso i dispositivi PrIS/UDS che in seguito hanno aderito ad un percorso di cura volto alla tutela della salute o al miglioramento della condizione sociale e/o abitativa;
- descrizione del fenomeno riscontrato sul territorio, evidenziandone gli aspetti più rilevanti.

Tale rendicontazione, inoltre, deve contenere, per ogni servizio effettuato, un campo note dove indicare, se necessario, criticità, peculiarità o qualsiasi altra motivazione che abbia modificato il regolare svolgimento del servizio.

o

L'aggiudicatario di ciascuno dei due lotti di cui al presente Capitolato dovrà rispettare i seguenti obblighi in materia di rendicontazione.

La rendicontazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa mezzo pec.

Il Comune di Venezia si riserva di chiedere documentazione integrativa qualora esigenze di monitoraggio lo richiedano.

Il mancato rispetto degli obblighi rendicontativi di cui al presente articolo, che corrispondono ad obblighi contrattuali specifici in capo all'appaltatore, comporta l'applicazione delle penali da inadempimento di cui all'art. 19 e può comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 20.

o

ART. 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.



La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei Servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.



L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

o

ART. 26 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. N. 62 DEL 16/4/2013 E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENEZIA

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di Comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023 e ss.mm.ii..

A tal fine l'Amministrazione comunale trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette Deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento interno sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione comunale verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.



o

ART. 27 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 81/2008

L'appaltatore, nonché l'eventuale subappaltatore, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di gara.

Con riferimento ad entrambi i Lotti, sono rilevabili rischi da interferenza ed è prevista l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

A tale scopo, pertanto, in adempimento agli obblighi di cui al comma 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si allega documento Sez. 01 "Informazioni per l'appaltatore sui rischi esistenti nelle sedi oggetto dell'appalto", relativi alle sedi d'appalto di cui al precedente art. 10 (**Allegati 1A e 1B**).

A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, ed in considerazione di quanto previsto nei punti precedenti, i **costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso** si quantificano come segue:

- Lotto 1 in **€ 166,70.=** (sezione 02 Lotto 1 - **Allegato 2A**);
- Lotto 2 in **€ 166,70.=** (sezione 02 Lotto 2 - **Allegato 2B**).

In adempimento al comma 3 art. 26 del D.Lgs 81/2008, prima dell'inizio dell'attività sarà svolta una riunione di cooperazione e coordinamento, una per ciascun lotto (sezione 04 "Verbale di cooperazione e coordinamento" - **Allegato 3**).

In adempimento all'art. 26 co. 2, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà trasmettere, entro 10 gg dall'affidamento, la Sez. 03 "Informazioni per il committente" (**Allegato 4**).

o

ART. 28 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle



dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Con riferimento al Lotto 1 e con riferimento al Lotto 2, le Ditte concorrenti dovranno presentare un progetto di assorbimento del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, redatto considerando per il Lotto 1 l'**Allegato 5** del presente Capitolato, per il Lotto 2 gli **Allegati 6A e 6B** del presente Capitolato atti ad illustrare le concrete modalità di applicazione della Clausola sociale di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla Stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione della propria offerta nel rispetto della clausola sociale.

La mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dalla gara.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

o

ART. 29 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario è tenuto a comportamenti improntati a previdenza e cautela per evitare il verificarsi di danni a persone, animali o cose sia nell'espletamento dell'appalto, sia conseguentemente a esso.

È fatto obbligo, parimenti, all'aggiudicatario di ciascun lotto di stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione del Contratto, polizza di RCT e RCO avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del rischio" il medesimo oggetto del contratto, per un massimale unico e per sinistro non inferiore a € **1.500.000,00.=** e con validità non inferiore alla durata del Contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui ai punti che precedono. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto, nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il presente contratto, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l'intera durata del contratto stesso.



La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'avvio delle prestazioni e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

Rimane inteso che la Ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.

o

ART. 30 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi di cui al precedente comma sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta subappaltatrice.

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Si applica quanto disposto dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:



- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 co. 5 del D. Lgs. 50/2016, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua e salvo quanto previsto dal co. 5-bis del medesimo art. 30.

o

ART. 31 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 196/2003 E SS.MM.II. E AL REGOLAMENTO 2016/679/UE

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'aggiudicatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

o

ART. 32 - RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI

L'appaltatore accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile"), quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"),



General Data Protection Regulation – “GDPR”) ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.

Il Responsabile esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

Il Responsabile esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l’attuazione dell’oggetto del Contratto.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 28 del citato GDPR, il Responsabile è tenuto a:

- a.** effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;
- b.** tenere un registro, come previsto dall’art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:
 - il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
 - le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
 - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;
- c.** organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la corretta esecuzione del Contratto;
- d.** non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;
- e.** garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;
- f.** tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

- a.** implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	MISURE DI SICUREZZA
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi



	documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware

b. mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;

c. far sì che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;

d. verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;

e. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;

f. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;

g. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR;



- h.** procedere alla notifica alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;
- i.** predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali "Data breach", la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
- l.** astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;
- m.** avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec:
agenciacoesionesociale@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;
- n.** avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec:
agenciacoesionesociale@pec.comune.venezia.it per concordare congiuntamente il riscontro;
- o.** predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- p.** mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;

Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copia di eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, par.4 del citato regolamento UE



2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

- a.** la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
- b.** il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;
- c.** la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel Contratto.

Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 4 del presente articolo e' causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

o

ART. 33 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e dei documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione dell'appalto.

o

ART. 34 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione dell'appalto il Foro competente è quello di Venezia.

o



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

ART. 35 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

o o o

ALLEGATI:

- 1A) Sez. 01 "Informazioni per l'appaltatore" Sede Lotto 1;
- 1B) Sez. 01 "Informazioni per l'appaltatore" Sede Lotto 2;
- 2A) Sez. 02 "Rischi interferenziali" Lotto 1;
- 2B) Sez. 02 "Rischi interferenziali" Lotto 2;
- 3) Sez. 04 "Verbale riunione di coordinamento";
- 4) Sez. 03 "Informazioni per il committente";
- 5) Elenco personale per Clausola sociale per Lotto 1;
- 6A) Elenco personale per Clausola sociale per Lotto 2;
- 6B) Elenco personale per Clausola sociale per Lotto 2.